Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. **1233.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 121, relativo alle disposizioni generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento delle tasse e soprattasse secondo le tabelle seguenti:

Scuole di specializzazione in: anestesiologia e rianimazione, malattie dell'apparato cardiovascolare, chirurgia, clinica dermosifilopatica, fisiologia e scienza dell'alimentazione, gerontologia e geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie endocrine e metaboliche, neurologia, medicina del lavoro, medicina interna, oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, clinica pediatrica, puericultura, radiologia, urologia, nefrologia medica, terapia fisica e riabilitazione.

	1° Anno	Altri anni	Fuori corso
Immatricolazione .	20.000		
Iscrizione . .	50.000	50.000	50.000
Esami profitto . .	10.000	10.000	
Laboratori . .	200.000	200.000	180.000
Associazione studenti .	1.000	1.000	1.000
Riscaldamento . . .	5.000	5.000	5.000
Totali .	286.000	266.000	236.000

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

	1° Anno	Altri anni	Fuori corso
Immatricolazione . .	20.000		
Iscrizione .	50.000	50.000	50.000
Esami profitto	10.000	10.000	
Laboratori	250.000	250.000	180.000
Associazione studenti .	1.000	1.000	1.000
Riscaldamento .	5.000	5.000	5.000
Totali .	336.000	316.000	236.000

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

	1° Anno	Altri anni	Fuori corso
Immatricolazione .	20.000		
Iscrizione . .	500.000	500.000	500.000
Esami profitto	10.000	10.000	
Laboratori . .	300.000	300.000	180.000
Associazione studenti .	1.000	1.000	1.000
Riscaldamento	5.000	5.000	5.000
Totali .	836.000	816.000	686.000

L'art. 173, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che la sede della scuola stessa è trasferita dalla cattedra di clinica medica generale a quella di malattie dell'apparato cardiovascolare.

L'art. 174, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in diciotto complessivamente per i tre anni di corso.

L'art. 223, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dodici complessivamente per l'intero corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1234.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di oncologia sperimentale muta la denominazione in quella di oncologia.

Gli articoli 146, 147 e 148, relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento delle varie lauree della facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 146. — Nel primo anno di corso saranno impartiti, per tutti i corsi di laurea, i seguenti insegnamenti:

analisi matematica I;
geometria;
fisica I;
chimica;
disegno.

Per essere iscritto al secondo corso lo studente dovrà aver superato due almeno fra i quattro seguenti esami:

analisi matematica I;

geometria;

fisica I;

chimica.

Nel secondo anno di corso saranno impartiti, per tutti i corsi di laurea, i seguenti insegnamenti:

analisi matematica II;

meccanica razionale;

fisica II,

oltre ad altri insegnamenti, diversi per i singoli corsi di laurea, che verranno inclusi, con l'annotazione secondo l'anno, negli elenchi delle materie relative ai corsi di laurea stessi.

Per essere iscritti al terzo anno di corso gli studenti di tutti i corsi di laurea, ad eccezione dei corsi di laurea in ingegneria elettronica, chimica, elettrotecnica e nucleare, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

analisi matematica II;

meccanica razionale;

fisica II;

disegno II.

Gli studenti dei corsi di laurea in ingegneria elettrotecnica ed elettronica, per essere iscritti al terzo anno, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

analisi matematica II;

meccanica razionale;

fisica II;

metodi di osservazione e misura.

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria chimica, per essere iscritti al terzo anno, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

analisi matematica II;

meccanica razionale;

fisica II;

chimica applicata.

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria nucleare, per essere iscritti al terzo anno, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

analisi matematica II;

meccanica razionale;

fisica II;

fisica atomica.

Lo studente che sia stato iscritto al terzo anno e abbia superato soltanto tre degli esami relativi agli insegnamenti del secondo anno, elencati nei cinque precedenti commi, ha l'obbligo di superare il quarto esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

Art. 147. — Gli insegnamenti tenuti per i singoli corsi di laurea oltre a quelli già elencati come comuni a tutti i corsi stessi durante il primo ed il secondo anno, si distinguono in:

a) obbligatori sul piano nazionale;

b) obbligatori sul piano della facoltà;

c) a scelta per gruppi da parte degli studenti.

Gli insegnamenti stessi sono qui sotto elencati per i diversi corsi di laurea.

Due insegnamenti semestrali sono equivalenti ad un insegnamento annuale.

Laurea in ingegneria civile
(Sezione edile, idraulica, trasporti)

2° *Anno*:

b) disegno II;

b) litologia e geologia;

a) tecnologia dei materiali e chimica applicata.

Triennio di applicazione:

a) architettura tecnica;

a) elettrotecnica;

a) fisica tecnica;

a) idraulica;

a) meccanica applicata alle macchine e macchine;

a) scienza delle costruzioni;

a) tecnica delle costruzioni;

a) topografia.

Sezione edile:

a) architettura e composizione architettonica;

b) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;

b) fondamenti di economia ed estimo;

b) tecnica urbanistica.

Sei insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente, tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Sezione idraulica:

b) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;

a) costruzioni idrauliche;

b) idrologia e idrografia;

b) impianti idraulici;

b) tecnica della progettazione idraulica.

Cinque insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente, tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Sezione trasporti:

b) costruzione di ponti;

a) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;

b) fondamenti di economia ed estimo;

b) tecnica ed economia dei trasporti;

b) tecnica urbanistica.

Cinque insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Laurea in ingegneria meccanica

2° *Anno*:

b) disegno II;

a) chimica applicata.

Triennio di applicazione:

b) complementi di macchine;
a) costruzione di macchine;
b) dinamica e controllo delle macchine a fluido;
b) economia e organizzazione aziendale;
a) elettrotecnica;
a) fisica tecnica;
a) idraulica;
a) impianti meccanici;
a) macchine;
b) meccanica applicata alle macchine;
b) macchine utensili;
b) misure meccaniche e termiche;
b) progetti di macchine;
a) scienza delle costruzioni;
a) tecnologia meccanica.

Quattro insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Laurea in ingegneria elettrotecnica

2° *Anno*:

b) calcolo numerico e programmazione;
b) metodi di osservazione e misura.

Triennio di applicazione:

b) controlli automatici;
b) economia dell'ingegneria;
a) elettronica applicata;
a) elettrotecnica I;
b) elettrotecnica II;
a) fisica tecnica;
a) idraulica;
a) impianti elettrici;
a) macchine;
a) macchine elettriche;
a) meccanica applicata alle macchine;
a) misure elettriche;
a) scienza delle costruzioni;
b) tecnologie elettriche.

Cinque insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente, tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Laurea in ingegneria chimica

2° *Anno*:

a) chimica applicata;
a) chimica organica.

Triennio di applicazione:

b) calcolo numerico e programmazione;
a) chimica fisica;
a) chimica industriale;
a) elettrotecnica;
a) fisica tecnica;
a) impianti chimici;
b) impianti chimici II;
a) macchine;
a) meccanica applicata alle macchine;
a) principi di ingegneria chimica;
b) principi di ingegneria chimica II;
b) scienza dei materiali;
a) scienza delle costruzioni;
b) strumentazione chimica.

Cinque insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente, tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Laurea in ingegneria mineraria

2° *Anno*:

a) chimica applicata;
b) disegno II;
b) mineralogia e petrografia.

Triennio di applicazione:

a) arte mineraria;
a) elettrotecnica;
a) fisica tecnica;
b) geofisica mineraria;
a) geologia;
a) giacimenti minerari;
b) idraulica;
a) macchine;
a) meccanica applicata alle macchine;
b) meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
b) meccanica delle rocce;
a) scienza delle costruzioni;
b) tecnica dei sondaggi;
a) topografia.

Quattro insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente, tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Laurea in ingegneria elettronica

2° *Anno*:

b) calcolo numerico e programmazione;
b) metodi di osservazione e misura.

Triennio di applicazione:

a) campi elettromagnetici e circuiti I;
b) complementi di matematiche;
a) comunicazioni elettriche I;
a) controlli automatici I;
b) economia ed organizzazione aziendale;
a) elettronica applicata I;
b) elettronica applicata II;
a) elettrotecnica I;
a) fisica tecnica;
a) meccanica delle macchine e macchine;
a) misure elettriche;
a) radiotecnica;
b) reti logiche;
a) scienza delle costruzioni;
b) teoria dei sistemi.

Quattro insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente, tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Laurea in ingegneria nucleare

2° *Anno*:

a) fisica atomica.

Triennio di applicazione:

b) cinetica e controllo del reattore nucleare;
b) elementi di ingegneria del reattore nucleare;
a) elettronica nucleare;
a) elettrotecnica;

a) fisica del reattore nucleare;
a) fisica nucleare;
a) fisica tecnica;
a) impianti nucleari;
a) macchine;
a) meccanica delle macchine;
b) misura delle radiazioni e protezione;
b) problemi matematici dei reattori nucleari;
a) scienza delle costruzioni;
b) termotecnica del reattore.

Sei insegnamenti (annuali o equivalenti) a scelta dello studente tratti da uno dei gruppi di indirizzo indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi.

Art. 148. — Insegnamenti a scelta:

acquedotti e fognature (semestrale);
acustica applicata e illuminotecnica;
aerodinamica;
analisi dei processi chimici;
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;
analisi di sicurezza degli impianti nucleari;
analisi funzionale;
analisi numerica;
analisi sperimentale delle tensioni;
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
automazione e organizzazione sanitaria;
bioautomatica;
biomeccanica e biomacchine;
calcolatori elettronici;
calcolo delle macchine elettriche;
calcolo delle probabilità e processi stocastici;
calcolo termomeccanico di componenti nucleari;
campi elettromagnetici e circuiti II;
caratteri distributivi degli edifici;
centrali elettriche;
chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
chimica fisica II;
chimica fisica dei materiali elettrici;
chimica fisica dei materiali nucleari;
chimica fisica dei polimeri;
cicli di fabbricazione;
ciclo di combustibile nucleare;
codici di calcolo per reattori nucleari;
combustibili nucleari;
complementi di arte mineraria;
complementi di costruzione di macchine;
complementi di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
complementi di idraulica;
complementi di idrologia;
complementi di macchine elettriche;
complementi di meccanica applicata;
complementi di misure elettriche;
complementi di neutronica;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica delle costruzioni;
complementi di tecnica ed economia dei trasporti;
complementi di tecnica urbanistica;
complementi di topografia;
comportamento meccanico dei materiali negli impianti nucleari;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni elettriche II;
conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
consolidamento dei terreni;
controlli automatici II;
controlli idraulici e pneumatici;
controllo dei processi;
costruzione di apparecchiature chimiche;
costruzione di macchine automatiche;
costruzioni aeronautiche;
costruzioni elettromeccaniche;
costruzioni marittime e fluviali;
costruzioni nucleari;
costruzioni per l'industria;
difesa e conservazione del suolo;
dinamica e controllo delle apparecchiature chimiche;
economia dell'energia;
elementi di architettura tecnica;
elementi di fisica e di ingegneria dei plasmi;
elettroacustica;
elettronica applicata III;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
esercizio delle reti elettriche di energia;
fenomeni chimici e di trasporto nell'inquinamento;
fisica matematica;
fluidodinamica;
fondamenti di economia politica;
fotogrammetria;
gasdinamica;
generatori di vapore;
geoingegneria ambientale;
geotecnica (semestrale);
gestione dell'informazione;
grandi utilizzazioni dell'energia elettrica;
idraulica fluviale;
idrogeologia applicata (semestrale);
impianti chimici III;
impianti di controllo del traffico;
impianti idroelettrici e di rivalutazione dell'energia;
impianti minerari;
impianti tecnici civili;
impianti tecnici industriali;
ingegneria sanitaria;
ingegneria sismica (semestrale);
linguaggi di programmazione;
legislazione mineraria (semestrale);
macchine e circuiti pneumatici;
macchine ed impianti elettrici;
macchine oleodinamiche;
materiali speciali per l'elettrotecnica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica applicata;
metallurgia e metallografia;
metodi di ottimizzazione;
microelettronica;
microonde;
misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi;
misure e modelli idraulici;
misure e regolazione degli impianti elettrici;
motori a combustione interna;
neutronica applicata;
organizzazione della produzione;
pianificazione degli impianti meccanici;
pianificazione delle risorse idriche;
preparazione dei minerali;
principi di diritto (semestrale);

principi di ingegneria chimica III;
processi chimici unitari;
processi industriali applicati all'edilizia;
produzione e trasporto degli idrocarburi;
progettazione assistita di strutture meccaniche;
progettazione automatica dei circuiti elettronici;
progetti di strutture;
progetto termomeccanico del nocciolo;
programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio;
proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
proprietà termodinamiche e di trasporto;
psicologia e organizzazione del lavoro;
reattori avanzati;
ricerca operativa;
scienza dei metalli;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
statistica applicata;
storia dell'architettura e dell'urbanistica;
strumentazione biomedica;
strumentazione elettronica;
strumentazione e regolazione degli impianti nucleari;
strumentazione industriale;
sviluppo e disegno degli impianti chimici;
tecnica della circolazione;
tecnica della pianificazione dei trasporti;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle fondazioni (semestrale);
tecnica ed organizzazione dei cantieri;
tecniche di analisi territoriale;
tecnologia chimica del disinquinamento;
tecnologie dei materiali;
tecnologie dei materiali nucleari;
tecnologie dei sistemi di controllo;
tecnologie elettroniche;
tecnologie generali;
tecnologie speciali;
tecnologie tessili;
teoria dei sistemi e del controllo;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
trazione e propulsione;
trazione elettrica;
turbomacchine.

Integrano l'elenco, ai fini della costituzione dei gruppi di indirizzo dei singoli corsi di laurea o sezioni, gli insegnamenti di tipo *a*) e di tipo *b*) di altri corsi di laurea o sezioni, previsti nell'art. 147. Gli insegnamenti di cui al presente articolo così come quelli di cui agli articoli 146 e 147, potranno avere svolgimento diverso per i diversi corsi di laurea, sezioni e indirizzi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1235**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 137, 143, 269, 274, 279, 292, 300, 309 e 345, relativi alle tasse ed ai contributi dovuti dagli iscritti ai seminari ed ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono modificati nel modo seguente:

All'art. 137, relativo al seminario di scienze biologiche, le parole: « una tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito », si sostituiscono con: « i contributi stabiliti ».

All'art. 143, relativo al seminario di scienze geologiche, le parole: « una tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito », si sostituiscono con: « i contributi stabiliti ».

All'art. 269, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo applicativo, le parole: « le tasse di iscrizione e le sopratasse vengono fissate », si sostituiscono con: « gli studenti versano i contributi fissati ».

All'art. 274, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo didattico, le parole: « le tasse di iscrizione e le sopratasse vengono fissate », si sostituiscono con: « gli studenti versano i contributi fissati ».

All'art. 279, relativo al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo scientifico, le parole: « le tasse di iscrizione e le sopratasse vengono fissate », si sostituiscono con: « gli studenti versano i contributi fissati ».

All'art. 292, relativo al corso di specializzazione in studi talassografici, le parole: « Le tasse e », si sostituiscono con: « I contributi ».

All'art. 300, relativo alla scuola di specializzazione in chimica analitica, le parole: « delle tasse », si sostituiscono con: « dei contributi ».

All'art. 309, relativo alla scuola di specializzazione in chimica nucleare, si sostituisce l'intero testo con il seguente:

Gli iscritti sono tenuti a versare la tassa annuale di L. 50.000 in una unica rata, più gli eventuali contributi che verranno fissati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà.

All'art. 345, relativo alla scuola di perfezionamento in scienza delle macromolecole, le parole: « delle tasse », si sostituiscono con: « dei contributi ».

L'art. 306, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chimica nucleare, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente corso semestrale:

elementi di diritto e di legislazione sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1977, n. **1236**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia alla stessa facoltà dell'Università di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 112, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, adottata il 1° giugno 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di anatomia umana normale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, adottata il 7 giugno 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Francesco Osculati e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra e facoltà dell'Università di Ancona;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 112, è attribuito, unitamente al titolare dott. Francesco Osculati, alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 327

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1978.

Nomina del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1976, concernente la nomina del prof. Giorgio Stupazzoni a presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1977, concernente la nomina del dott. Michele De Pace a componente del comitato nazionale sopra citato in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per

il restante periodo del quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980, in sostituzione del dott. Giorgio Stupazzoni che in data 18 aprile 1977 ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore generale della produzione agricola del suddetto Ministero;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela sopra citata formulata nella seduta del 19 settembre 1977 di nominare il dott. Michele De Pace a presidente del detto comitato;

Decreta:

Il dott. Michele De Pace è nominato presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il restante periodo del quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1978
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 316

(5465)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1978.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostitutiva dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostitutiva dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8978 del 13 luglio 1974);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostitutiva dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 9806 dell'8 novembre 1975);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo limitato di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostitutiva dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostitutiva dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostitutiva dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 6500 del 3 aprile 1969);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostitutiva dell'analoga autorizzata con decreto ministeriale n. 9806 dell'8 novembre 1975).

Roma, addì 3 maggio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5463)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 54 Ris. del 26 aprile 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentati-

vità delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Campobasso presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Molini dott. Massimo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Di Niro geom. Luigi, rappresentante del genio civile;

Marino dott. Manfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Granatiero dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Marcaccio dott. Elio, Evangelista Antonio, Leone dott. Gino Riccardo, Santoro Antonio, Cicchetti Angelo, Iacobucci Felice e De Benedictis Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Alì dott.ssa Ada, Fidotti geom. Ermete, Trivisonno Francesco e Di Lallo Gabriele, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cerone dott. Carmine, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5638)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la nota n. 1003 del 31 marzo 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Trieste fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Arrigo Rigon, membro supplente della federazione regionale industriali, dimissionario, con il dott. Antonio Sambo;

Decreta:

Il dott. Antonio Sambo è nominato membro supp
te della commissione regionale per la mobilità
manodopera, quale rappresentante della federazion
gionale industriali, in sostituzione del dott. A
Rigon, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gaz
Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: Sco

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

**Rettifica al decreto ministeriale 22 marzo 1978 co
nente la costituzione della commissione regionale p
mobilità della manodopera del Lazio.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIA

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978 co
è stata costituita la commissione regionale per la
lità della manodopera del Lazio;

Considerato che il dott. Alessandro Bartolomeo
minato vice presidente della predetta commissio
stato erroneamente indicato come vice direttore
ufficio regionale del lavoro di Roma, anziché
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
sima occupazione;

Decreta:

Il dott. Alessandro Bartolomeo, direttore dell'u
provinciale del lavoro e della massima occupazio
Roma, è confermato vice presidente della commis
regionale per la mobilità della manodopera del L

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gaz
Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: Sco

(5639)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

**Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari
Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad am
il magazzino generale esercitato in Pavia.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMME
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290
l'ordinamento dei magazzini generali, convertito
legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamen
esecuzione, approvato con il regio decreto 16 ge
1927, n. 216, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1965, 31 dice
1966, 18 ottobre 1977, 10 ottobre 1968, 17 settembre
29 gennaio 1974, con i quali la S.p.a. Magazzini ge

fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Pavia, viale Campari n. 95, ora via Veneroni n. 18, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 4 luglio 1977, con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 365 del 12 settembre 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Pavia, via Veneroni n. 18, con i seguenti immobili:

un capannone di nuova costruzione, della superficie di mq 4.000, da adibire al deposito di merci varie allo stato estero;

n. 2 aree scoperte, della superficie rispettivamente di mq 34.000 e di mq 10.000, opportunamente recintate, da destinare al deposito di merci voluminose e pesanti allo stato estero;

un'area scoperta della superficie di mq 5000, opportunamente recintata, da adibire al deposito di merci voluminose e pesanti nazionali e nazionalizzate.

I suddetti impianti risultano meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate negli impianti indicati all'art. 1 si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 40.000.000 (quarantamilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT - CATTIN

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(5464)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ing. Piacentini e F.lli S.p.a.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di paraffina e materiale bituminoso, di origine e provenienza Birmania, la ditta Ing. Piacentini e F.lli S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 75.250,99 di cui al mod. *B*-Import n. 4884454 rilasciato dall'Istituto bancario San Paolo di Torino il 14 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 15 maggio 1975 con un ritardo, quindi, da sei a ottanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 810188 del 26 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la motivazione del ritardato sdoganamento della merce (limitatamente a $ USA 72.796,84) riveste carattere esclusivamente commerciale, essendo imputabile alle difficoltà incontrate nella rivendita della stessa, nel mercato italiano, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ing. Piacentini e F.lli S.p.a. mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino nella misura del 5% di $ USA 72.796,84 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5640)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dallo art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Napoli;

Considerato che l'avv. Ernesto Salvia, membro del comitato predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, è deceduto;

Vista la nota n. 3919 del 26 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Michele Lignola in sostituzione dell'avv. Ernesto Salvia, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Michele Lignola è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Napoli in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione dell'avv. Ernesto Salvia, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1975 concernente, fra l'altro, la ricostituzione del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che il dott. Leonardo Masini, membro del comitato predetto in qualità di esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro è deceduto;

Vista la nota n. 2670/170636 del 10 maggio 1978, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dott. Augusto Maglietta Pollari in sostituzione del dott. Leonardo Masini, deceduto;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del comitato;

Decreta:

Il dott. Augusto Maglietta Pollari è nominato membro del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in qualità di esperto, in sostituzione del dott. Leonardo Masini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Elezioni dei rappresentanti del personale nei comitati di gestione degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1978, con cui è stata costituita la commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai comitati di gestione degli istituti centrali del Ministero;

Visto l'art. 3 del citato decreto che stabilisce che la data di dette elezioni dovrà essere fissata con decreto ministeriale;

Ravvisata altresì l'opportunità di trasferire la sede della commissione elettorale presso l'istituto centrale per il restauro, piazza S. Francesco di Paola, 9, Roma;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nei comitati di gestione degli istituti centrali del Ministero si terranno il giorno 8 novembre 1978 con inizio alle ore 9 e si concluderanno alle ore 20 dello stesso giorno.

Art. 2.

La commissione elettorale avrà sede presso l'istituto centrale per il restauro, piazza S. Francesco di Paola, 9, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

(6210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Adriano Amoretti Amoretti, vice console onorario di Spagna ad Imperia.

(5828)

In data 24 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Dotoli Palini, vice console onorario del Messico a Napoli.

(5829)

In data 24 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Renato Polverino, agente consolare onorario di Francia a Cagliari.

(5830)

In data 24 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Paolo de Martis, agente consolare onorario di Francia a Taranto.

(5831)

In data 24 giugno 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gaetano Novarini, agente consolare onorario di Francia ad Imperia.

(5832)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 6 giugno 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Minerva, soc. coop. a r.l., in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Giambelluca in data 10 novembre 1956, rep. n. 6678, reg. soc. n. 185;

2) società cooperativa edilizia La Palazzina, soc. coop. a r.l., in Dalmine (Bergamo), costituita per rogito Barbato in data 30 marzo 1965, rep. n. 71225, reg. soc. n. 5496;

3) società cooperativa edilizia Sito Belvedere, soc. coop. a r.l., in Varese, costituita per rogito De Mojana in data 13 marzo 1974, rep. n. 8998, reg. soc. n. 7144;

4) società cooperativa edilizia Esperia, soc. coop. a r.l., in Gallarate (Varese), costituita per rogito Ferrazzi in data 11 settembre 1974, rep. n. 64229, reg. soc. n. 9503;

5) società cooperativa agricola Allevatori Bucine, società coop. a r.l., in Bucine (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 17 luglio 1967, rep. n. 52532, reg. soc. n. 1906;

6) società cooperativa edilizia L'Amicizia, soc. coop. a r.l., in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Signorini in data 22 settembre 1964, rep. n. 19713, reg. soc. n. 1678;

7) società cooperativa agricola Comunità di lavoro La Falcianese, soc. coop. a r.l., in Falciano di Subbiano (Arezzo), costituita per rogito Basagni in data 3 luglio 1972, rep. n. 22494, reg. soc. n. 2417;

8) società cooperativa edilizia Il Rostro Labronico, società coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Giannone in data 20 dicembre 1959, rep. n. 17827, reg. soc. n. 3859;

9) società cooperativa edilizia Venezia Lido, soc. coop. a r.l., in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 11 novembre 1963, rep. n. 24728, reg. soc. n. 4322;

10) società cooperativa edilizia Dipendenti E.N.P.I., società coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 31 marzo 1969, rep. n. 16645, reg. soc. n. 2088;

11) società cooperativa edilizia Alpina, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 7 maggio 1973, rep. n. 26697, reg. soc. n. 2323;

12) società cooperativa edilizia Valente Faustini, società coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Molinari in data 16 febbraio 1963, rep. n. 22168, reg. soc. n. 2442;

13) società cooperativa edile Fiorenzuola 70, soc. coop. a r.l., in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Monti in data 7 ottobre 1970, rep. n. 8777, reg. soc. n. 3083;

14) società cooperativa edilizia La Speranza regionale, società coop. a r.l., in Rieti, costituita per rogito Gianfelice in data 6 aprile 1974, rep. n. 32593, reg. soc. n. 957;

15) società cooperativa edilizia La Colombina, soc. coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 4 aprile 1964, rep. n. 54979, reg. soc. n. 3235;

16) società cooperativa edilizia La Benemerita, soc. coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito Pecchioli in data 15 settembre 1964, rep. n. 4157, reg. soc. n. 3236;

17) società cooperativa edilizia La Villaverde, soc. coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 22 febbraio 1964, rep. n. 54361, reg. soc. n. 3180;

18) società cooperativa agricola del Trasimeno per i servizi e la conduzione di fondi agricoli, soc. coop. a r.l., in Castiglion del Lago (frazione Vaiano), costituita per rogito Angeli in data 28 maggio 1965, rep. n. 32325, reg. soc. n. 3383;

19) società cooperativa di consumo ed agricola A.C.L.I., soc. coop. a r.l., in Gualdo Cattaneo (frazione S. Terenziano) (Perugia), costituita per rogito Briganti in data 10 luglio 1948, rep. n. 31342, reg. soc. n. 114;

20) società cooperativa di consumo La Piegarese, società coop. a r.l., in Piegaro (Perugia), costituita per rogito Mariottini in data 29 novembre 1953, rep. n. 89, reg. soc. n. 168;

21) società cooperativa agricola Collemincio, soc. coop. a r.l., in Valfabbrica (Perugia), costituita per rogito Biavati in data 14 gennaio 1972, rep. n. 26801, reg. soc. n. 4318;

22) società cooperativa edilizia Tesoro, soc. coop. a r.l., in Campobasso, costituita per rogito Rossi in data 24 gennaio 1973, rep. n. 89110, reg. soc. n. 732;

23) società cooperativa edilizia S. Michele, soc. coop. a r.l., in Roccavivara (Campobasso), costituita per rogito Scarano in data 29 settembre 1971, rep. n. 8495, reg. soc. n. 676;

24) società cooperativa edilizia La Vittoria, soc. coop. a r.l., in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 27 ottobre 1973, rep. n. 45304, reg. soc. n. 376;

25) società cooperativa edilizia C.E.L.T. - Cooperativa edilizia lavoratori termolesi, soc. coop. a r.l., in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 30 novembre 1972, rep. n. 41803, reg. soc. n. 355;

26) società cooperativa edilizia Arca, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 9 aprile 1970, repertorio n. 273628, reg. soc. n. 361;

27) società cooperativa edilizia Jolly, soc. coop. a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 5 maggio 1964, rep. n. 299, reg. soc. n. 952;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa marmi Irpina, soc. coop. a r.l., in Teora (Avellino), costituita per rogito Vetromile in data 3 ottobre 1970, rep. n. 7464, registro società n. 152;

29) società cooperativa edilizia L'Intesa democratica, società coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito D'Ambrosio in data 7 agosto 1954, rep. n. 8650, reg. soc. n. 3878;

30) società cooperativa agricola Bruna Alpina della Murgia, in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 18 dicembre 1969, rep. n. 13205, reg. soc. n. 6239;

31) società cooperativa di consumo fra lavoratori ed impiegati V. Saccotelli, soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Sgaramella in data 28 ottobre 1945, rep. n. 843, registro soc. n. 994;

32) società cooperativa edilizia La Rotabile, soc. coop. a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito Di Fazio in data 10 luglio 1964, rep. n. 5195, reg. soc. n. 2059;

33) società cooperativa edilizia Barulum, soc. coop. a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito Simeone in data 21 gennaio 1965, rep. n. 3676, reg. soc. n. 2082;

34) società cooperativa edilizia Canopo, soc. coop. a r.l., in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 17 marzo 1964, rep. n. 22444, reg. soc. n. 2037;

35) società cooperativa edilizia Mutilati ed invalidi di guerra, soc. coop. a r.l., in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Di Rienzi in data 30 maggio 1964, rep. n. 9265, reg. soc. n. 2054;

36) società cooperativa edilizia Amicizia, soc. coop. a r.l., in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Arbore in data 16 settembre 1964, rep. n. 478, reg. soc. n. 2069;

37) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r.l., in Terlizzi (Bari), costituita per rogito De Rienzi in data 16 febbraio 1964, rep. n. 8610, reg. soc. n. 2035;

38) società cooperativa edilizia Ausonia, soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 3 luglio 1953, rep. n. 26723, reg. soc. n. 1571;

39) società cooperativa edilizia San Luigi, soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Perrone Capone in data 25 giugno 1964, rep. n. 2964, reg. soc. n. 2066;

40) società cooperativa edilizia La Tulipe, soc. coop. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 27 settembre 1973, rep. n. 64611, reg. soc. n. 2077;

41) società cooperativa agricola Latteria sociale Seunis, soc. coop. a r.l., in Thiesi (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 2 giugno 1957, rep. n. 5483, reg. soc. n. 1070;

42) società cooperativa edilizia Sa Domo, soc. coop. a r.l., in Uri (Sassari), costituita per rogito Simone in data 17 aprile 1975, rep. n. 11172, reg. soc. n. 2474.

(5685)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pizzighettone

Con decreto interministeriale 29 giugno 1978, n. 699, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono T.S.N., sito in Pizzighettone (Cremona), frazione Roggione, distinto nel catasto di detto comune al fg. 16, pp. 81/83 e al fg. 24, p. 39, della superficie complessiva di Ha 1.43.10.

(5901)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Padova:

70-PD (sei punzoni): «Atelier des Orfevres Rasa» di Maretto Sergio, in Padova, via Barbarigo, 2.

(5899)

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato smarrito un punzone recante il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Varese:

215-VA: Piazza Antonio, in Carnago, via XI Febbraio, 9.

(5900)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 3:

art. 2, terzo comma, terzo rigo: in luogo di «*da*» leggasi «*tra*»;

alla pag. 4:

art. 4, terzo comma, terzo-quarto rigo: tra le parole «giacimenti» ed «eduli» inserire le parole «*di molluschi*»; undicesimo rigo: in luogo di «*Schellfosh*» leggasi «*Shellfish*»; tredicesimo rigo: in luogo di «*Agricoltural*» leggasi «*Agricultural*»; quarto comma, quarto rigo: in luogo di «*10*» leggasi «*100*»;

art. 5, secondo comma, quinto rigo: in luogo di «*1974*» leggasi «*1964*»;

alla pag. 6:

seconda colonna, diciannovesimo rigo: in luogo di «tubi *di*» leggasi «tubi *da*»;

alla pag. 8:

prima colonna, quarantaseiesimo rigo: in luogo di «*alamino*» leggasi «*alanino*»;

seconda colonna, settimo rigo: in luogo di «*bremo*» leggasi «*bromo*»; ventinovesimo rigo: in luogo di «*bremotimolo*» leggasi: «*bromotimolo*»; trentatreesimo rigo: in luogo di «*del* verde» leggasi «*dal* verde»; trentaquattresimo rigo: dopo la parola malonato in luogo della virgola mettere il punto; mettere la maiuscola alla parola «onde»; quarantacinquesimo rigo: in luogo di «*doaggio*» leggasi «*dosaggio*»;

alla pag. 9:

prima colonna, ottavo rigo: in luogo di «munito *da*» leggasi «munito *di*»; seconda colonna, terzo rigo: in luogo di «*delle soluzioni*» leggasi «*dalla soluzione*»; trentanovesimo rigo: dopo la parola «solfonitrica» inserire punto e virgola; quarantatreesimo rigo: in luogo di «*quaro*» leggasi «*quarzo*»;

alla pag. 10:

prima colonna, secondo rigo: dopo la parola mercurio mettere il punto; decimo rigo: in luogo di «*10 %*» leggasi «*12 %*»;

seconda colonna, dodicesimo rigo: in luogo di «0,5 di cloridrato» leggasi «0,5 *di soluzione* di cloridrato»; quattordicesimo rigo: in luogo di «ml 1 di cloruro» leggasi «*soluzione di* ml 1 di cloruro».

Nel decreto ministeriale 27 aprile 1978, recante norme concernenti i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi - Elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili - Modalità del trattamento di depurazione, pubblicato nello stesso supplemento ordinario sopracitato, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 12:

art. 2, primo comma, undicesimo rigo: in luogo di «*distribuzione*» leggasi «*distruzione*»;

art. 3, primo comma, sedicesimo rigo: in luogo di «tabella» leggasi «tabella *allegata*»;

alla pag. 14:

art. 3, diciottesimo-diciannovesimo rigo, in luogo di «*aerazione*» leggasi «*aereazione*»;

art. 4, primo comma, ottavo rigo: in luogo di «concentrazione O_2» leggasi «concentrazione *di* O_2»; trentesimo rigo: in luogo di «*km/m²*» leggasi «*kg/m²*»;

art. 5, secondo comma, secondo rigo: in luogo di «*delle* opere» leggasi «*dalle* opere».

(5797)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 24 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,50	842,50	842,35	842,50	842,45	842,45	842,40	842,50	842,50	842,50
Dollaro canadese	748,40	748,40	748 —	748,40	748,60	748,35	748,20	748,40	748,40	748,40
Franco svizzero	475,71	475,71	476,20	475,71	476,09	475,70	476,10	475,71	475,71	475,75
Corona danese	151,74	151,74	151,80	151,74	151,68	151,70	151,77	151,74	151,74	151,75
Corona norvegese	157,10	157,10	157,05	157,10	157,14	157,05	157,16	157,10	157,10	157,10
Corona svedese	186,50	186,50	186,70	186,50	186,47	186,45	186,49	186,50	186,50	186,50
Fiorino olandese	382,07	382,07	382,20	382,07	382,28	382,03	382,03	382,07	382,07	382,05
Franco belga	26,233	26,233	26,23	26,233	26,23	26,20	26,22	26,233	26,232	26,23
Franco francese	191,79	191,79	191,90	191,79	191,83	191,75	191,73	191,79	191,79	191,80
Lira sterlina	1630,60	1630,60	1630 —	1630,60	1630,30	1630,55	1630,80	1630,60	1630,60	1630,60
Marco germanico	413,28	413,28	413,28	413,28	413,51	413,20	413,42	413,28	413,28	413,30
Scellino austriaco	57,32	57,32	57,38	57,32	57,34	57,30	57,37	57,32	57,32	57,32
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,60	18,80	18,60	18,75	18,65	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,91	10,91	10,92	10,91	10,90	10,90	10,903	10,91	10,91	10,91
Yen giapponese	4,256	4,256	4,25	4,256	4,25	4,20	4,25	4,256	4,256	4,25

Media dei titoli del 24 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,675
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,475
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	73,675
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	86,275
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,775
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 78-80	100,275
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,775
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,100
» » » 10 % 1- 1-1981	94,700
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,650
DCCT 75-85 10 %	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842,45
Dollaro canadese	748,30
Franco svizzero	475,905
Corona danese	151,755
Corona norvegese	157,13
Corona svedese	186,495
Fiorino olandese	382,05
Franco belga	26,226
Franco francese	191,76
Lira sterlina	1630,70
Marco germanico	413,35
Scellino austriaco	57,345
Escudo portoghese	18,725
Peseta spagnola	10,906
Yen giapponese	4,253

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 5049 in data 2 maggio 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Palermo nell'informare che il dott. Michele Spina componente supplente di quella commissione e impedito a partecipare ai lavori della commissione propone la sostituzione dello stesso con il dott. Giovanni Damiani;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Damiani, sostituto procuratore generale è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Palermo in sostituzione del dott. Michele Spina.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1978
Registro n. 17 *Giustizia, foglio n.* 309

(5989)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Campobasso Paolo, nato a Bari il 31 agosto 1945 punti 100 su 100
2. Cardoni Giovanni, nato a Matelica (Macerata il 23 maggio 1945 » 100 »
3. Martone Antonio, nato a Napoli il 23 luglio 1945 » 100 »
4. Sales Ugo, nato a Napoli il 22 gennaio 1941 » 100 »
5. Tonini Gerolamo, nato a Calcinato (Brescia) il 25 febbraio 1943 » 90 »
6. Mangieri Cesare, nato a Irsina (Matera) il 21 marzo 1936 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5918)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Martino Antonio, nato a Palermo il 21 novembre 1940 . punti 100 su 100
2. Tardito Emilio, nato a Candia Canavese (Torino) il 28 marzo 1932 . » 100 »
3. Petrilli Gian Luigi, nato a Genova il 21 maggio 1942 . » 94 »
4. Azara Pasqualino, nato a Macomer (Nuoro) l'8 agosto 1938 » 80 »
5. Cassina Ilario, nato a Cernobbio (Como) il 13 febbraio 1937 » 80 »
6. Guilà Paolo, nato a Taranto il 24 marzo 1941 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5919)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

Si rende noto che il presidente della giunta regionale, con decreto 1° giugno 1978, n. 188/SAN.PV, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con scadenza 30 novembre 1978, per la copertura dei posti delle sotto indicate condotte mediche ed ostetriche, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1977:

Condotte mediche:

Certosa di Pavia, consorziata con Borgarello;
Filighera, consorziata con Genzone;
Mezzanino;
Pietra dè Giorgi;
Romagnese;
San Genesio ed Uniti;
Sant'Angelo Lomellina;
Spessa Po, consorziata con San Zenone Po;
Suardi, consorziata con Gambarana;
Vistarino, consorziata con Copiano.

Condotte ostetriche:

Gropello Cairoli;
San Damiano al Colle, consorziata con Rovescala;
Ruino, consorziata con Canevino e Rocca Dè Giorgi.

(6050)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario aggiunto addetto al servizio di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio veterinario comunale di Argenta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1 prot. n. 330/1 del 30 marzo 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto di veterinario aggiunto addetto al servizio di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio veterinario comunale di Argenta vacante al 30 novembre 1975;

Visto il successivo decreto n. 3 prot. n. 628/1 del 22 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1977 relativo alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 2 prot. n. 393/1 del 3 aprile 1978, con il quale è stato provveduto all'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, nonché la legittimità degli atti stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Zuffi Giorgio	punti	53,560
2. Bizzi Flavio	»	49,600
3. Guizzardi Franco (nato il 29 dicembre 1948)	»	48,500
4. Pignatti Maurizio (nato il 17 agosto 1949)	»	48,500
5. Tibaldo Giorgio	»	48,000
6. Tenca Luigi	»	45,500
7. Benatti Carlo	»	45,000
8. Ferrari William	»	44,500
9. Ferrari Flavio (coniugato con prole)	»	42,000
10. Gabrielli Pietro (coniugato senza prole)	»	42,000
11. Serra Edvige	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Ferrara, addì 28 giugno 1978

Il veterinario provinciale: FRANCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5 del 28 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidat risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario aggiunto addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'uffico veterinario comunale di Argenta vacante al 30 novembre 1975, bandito con decreto n. 330/1 del 30 marzo 1976;

Attesa la necessità di procedere alla dicharazione del vincitore del concorso stesso secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Giorgio Zuffi nato ad Argenta il 4 gennaio 1945, residente a Longastrino, in via Provinciale, 144, classificatosi primo nella graduatoria di merito citata in premessa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario aggiunto addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio veterinario comunale di Argenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed a quello del comune interessato.

Ferrara, addì 28 giugno 1978

Il veterinario provinciale: FRANCHINI

(5931)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di radioterapia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di radioterapia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(2634/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale (1° scaglione D.E.A.);

due posti di assistente della divisione di medicina generale (1° scaglione D.E.A.);

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (1° scaglione D.E.A.).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(2640/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(2636/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente emodialista:

un posto di assistente analista;

due posti di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(2641/S)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di terapia intensiva cardiologica aggregata al servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(2638/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto-capo del servizio autonomo di dialisi con idoneità a primario;

un posto di aiuto del servizio autonomo di dialisi;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(2639/S)

OSPEDALE « MONTE IACOVIELLO » DI SANTERAMO IN COLLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblbicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(2654/S)

OSPEDALE OSTETRICO GINECOLOGICO « S. ANNA » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico consorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

(2637/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(2643/S)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(2652/S)

OSPEDALE FISIATRICO ORTOPEDICO PER MOTULESI « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Concorso ad un posto di assistente medico chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso, accettazione e guardia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso, accettazione e guardia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(2645/S)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(2651/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagli (Pesaro e Urbino).

(2635/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente dell'istituto del radio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto del radio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2646/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale I

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(2644/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1978, n. **11.**

Modifica all'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, avente ad oggetto: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, è sostituito dal seguente: « Le domande di contributo redatte su appositi modelli, conformi al modello allegato *A* alla presente legge, distribuiti gratuitamente dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, devono pervenire all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, o agli uffici periferici di questo entro il trentuno di dicembre ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 giugno 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1978, n. **12.**

Consorzi di bonifica integrale - Contributo finanziario « una tantum ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo finanziario della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è assegnato ai consorzi di bonifica integrale del Molise a titolo di concorso finanziario per il risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche.

Art. 2.

La somma di L. 665.000.000 erogata dalla Cassa per il Mezzogiorno ai fini di cui all'articolo precedente viene ripartita tra i consorzi di bonifica come segue:

1) Consorzio di bonifica della Piana di Venafro - Venafro . . . . L. 201.250.000

2) Consorzio di bonifica integrale larinese - Larino . . . . » 268.000.000

3) Consorzio di bonifica destra Trigno e del basso Biferno - Termoli . . . . » 195.000.000

Art. 3.

L'erogazione del contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'esecuzione della presente legge viene destinato il contributo « una tantum » concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del sesto comma dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

La spesa di L. 665.000.000 derivante dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge sarà posta a carico del cap. 4100 dello stato di previsione dell'uscita del bilancio regionale 1978, la cui dotazione di competenza è determinata in L. 665.000.000 e quella di cassa è fissata in pari importo, previe analoghe riduzioni dei fondi del cap. 5521 « Fondo occorrente per finanziare provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti per ulteriori piani di sviluppo ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 6 giugno 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1978, n. **13.**

Promozione turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incrementare la domanda turistica diretta verso il territorio molisano, di favorire l'affermazione di una incisiva ed unitaria immagine del Molise sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione e la capillarizzazione del flusso turistico, la Regione realizza, direttamente o tramite operatori turistici, vettori od organismi specializzati pubblici o privati:

a) iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico;

b) manifestazioni turistiche nel Molise di rilevanza tale da interessare l'intero territorio regionale;

c) ogni altra iniziative ed attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione, alla migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica molisana ed alla conoscenza del mercato in cui essa opera.

Art. 2.

Le funzioni di « promozione proiettiva » di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 della presente legge sono di esclusiva competenza regionale e, su richiesta della Regione, l'organizzazione turistica pubblica sub-regionali collabora alla loro realizzazione, anche tramite le proprie prestazioni ed il proprio personale.

All'organizzazione turistica pubblica sub-regionale competono le funzioni di « promozione di accoglienza » che si propongono di assicurare le più ampie prospettive di ulteriore sviluppo turistico alle aree di rispettiva competenza, favorendo l'appagamento delle aspettative di vacanze di turisti che le visitano, incrementando il loro grado di attrattiva e migliorando la loro immagine turistica anche tramite un adeguato controllo e coordinamento dei servizi primari e complementari resi ai turisti.

In particolare, le singole articolazioni dell'organizzazione turistica pubblica sub-regionale nell'ambito del proprio bilancio e della propria attività promozionale:

a) promuovono, realizzano e coordinano manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico che si svolgono nei territori di rispettiva competenza, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessate;

b) assicurano un'adeguata assistenza ai turisti e predispongono il necessario materiale informativo e di documentazione;

c) promuovono iniziative dirette alla conservazione del patrimonio paesaggistico, storico, artistico, culturale e folkloristico esistente, a favorire il miglioramento estetico delle località di competenza e ad evitare fenomeni di inquinamento e di degradazione ambientale;

d) assumono iniziative dirette all'incremento della fruibilità turistica del territorio e delle attrattive esistenti, ed al miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di interesse turistico offerti sia all'apparato privato che da quello pubblico;

e) assistono gli operatori turistici locali e promuovono la integrazione dei servizi turistici e ricettivi offerti nell'area di loro competenza.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere altresì affidate ad associazioni, consorzi, cooperative ed enti, operanti nel settore e nel territorio della regione Molise, con finalità esclusivamente turistiche, nel quadro del programma regionale di cui al successivo art. 4.

Le attività di promozione e di propaganda destinate ad essere svolte all'estero sono tenute all'osservanza del disposto di cui agli articoli 4, secondo comma e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le attività di promozione turistica di cui alla presente legge, destinate a svolgersi in riferimento ad attività culturali, sono tenute all'osservanza dei principi e dei limiti stabiliti dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Assolti i propri compiti di promozione di accoglienza, e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, le singole articolazioni territoriali dell'organizzazione turistica pubblica sub-regionale e privata possono richiedere alla Regione l'autorizzazione a realizzare iniziative promozionali straordinarie di carattere specifico, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della presente legge ove ricorrono particolari e comprovate esigenze di promozione dell'offerta turistica locale sui mercati di origine del flusso turistico.

Tali richieste debbono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'attività si riferisce e sono esaminate dalla Regione in sede di redazione del programma di cui al successivo art. 4 della presente legge.

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo, predispone il programma tecnico finanziario delle iniziative e delle attività di cui all'art. 1 della presente legge.

Tale programma contiene i preventivi di massima e gli elementi tecnici atti ad illustrare l'opportunità turistica della attività che si vuole compiere ed i suoi criteri di impostazione.

Parte dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a fondo riserva per l'attuazione di iniziative non prevedibili o non quantificabili al momento della stesura del programma.

Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intende ripetere per più di un anno nell'ambito del bilancio poliennale, per attribuire continuità e coerenza all'azione promozionale compiuta.

Le iniziative di cui al comma precedente vengono approvate in sede di approvazione del primo programma in cui sono state inserite e vengono iscritte, solo per memoria, nei programmi successivi.

Contestualmente, la giunta, su proposta dell'assessorato al turismo, esamina le domande pervenute ai sensi del precedente art. 3 della presente legge.

Il consiglio regionale approva il programma promozionale di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'assunzione degli impegni di spesa relativi all'attività programmata si riferisce.

Art. 5.

I provvedimenti di attuazione del programma e le scelte ad essi afferenti, sono adottati, con delibera della giunta, su proposta dell'assessore al turismo.

Il fondo di riserva di cui al terzo comma dell'articolo precedente non può superare il limite del 10 per cento.

Art. 6.

Per l'anno 1978, le richieste di cui al precedente art. 3 devono pervenire entro trenta giorni ed il termine di cui al precedente art. 4, ultimo comma, viene stabilito in sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Fino a quando non avrà provveduto a delineare ed a strutturare le articolazioni dell'organizzazione turistica pubblica sub-regionale, di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione utilizzerà, per i compiti di promozione turistica, gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

L'utilizzazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo da parte della Regione avviene nel rispetto delle funzioni istituzionali di queste articolazioni periferiche dell'organizzazione pubblica del turismo.

Art. 8.

Per l'applicazione della presente legge, la Regione istituisce nel proprio bilancio, per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980, un fondo di L. 400.000.000.

Per l'anno 1978 l'onere di L. 400.000.000 sarà iscritto nel nuovo capitolo di spesa 5315 « Interventi per la promozione turistica », con uno stanziamento di competenza di pari importo ed una dotazione di cassa di L. 250.000.000 previa riduzione di pari valore a carico degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 5540.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 giugno 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1978, n. 14.

Norme sulla disciplina degli acconti sul trattamento di quiescenza del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale che cessa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza la Regione corrisponde l'acconto mensile di cui all'art. 62, quinto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, nella misura del novanta per cento del trattamento definitivamente spettante allo stesso da parte della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Alla corresponsione dell'acconto sarà provveduto con decreto del Presidente della giunta su proposta dell'assessore regionale al personale.

Il recupero delle anticipazioni sarà effettuato in sede di liquidazione, da parte della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, del trattamento definitivo di quiescenza.

Art. 2.

La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde, con decreto del presidente della giunta regionale e su proposta dell'assessore alle finanze, all'impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, una somma pari a nove decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti.

L'amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto nei diritti verso gli istituti previdenziali per quanto si riferisce a tali indennità. A tal fine il dipendente stipula con la amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile per la riscossione delle indennità dovutegli dagli istituti previdenziali.

Dopo quindici giorni dall'avvenuto pagamento da parte degli istituti previdenziali del totale delle indennità dovute al dipendente, l'amministrazione regionale provvede ad erogare, all'avente diritto, il restante decimo delle indennità.

Art. 3.

La presente legge si applica anche al personale cessato dal servizio prima della sua entrata in vigore e che abbia maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

A carico di detto personale si provvederà, solo in sede di liquidazione definitiva, ad eventuali recuperi di somme per ratei mensili già corrisposti oltre il limite dei nove decimi previsto dalla presente legge, purché non eccedenti il trattamento definitivamente spettante allo stesso personale da parte della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, calcolato per il periodo cui gli eventuali recuperi si riferiscono.

Art. 4.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1978, l'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, calcolato in presunte L. 250.000.000, è iscritto al cap. 410 dello stato di previsione della spesa, un fondo di competenza di pari importo e con una dotazione di cassa di L. 245.000.000.

Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 2 della presente legge, l'onere per l'anno 1978 calcolato in presunte lire 150.000.000, viene iscritto al nuovo capitolo di spesa 415 dotato di una previsione di competenza di L. 150.000.000, e di una disponibilità di cassa di pari importo.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le variazioni descritte nelle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 giugno 1978

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1978, n. 15.

Interventi nel settore dei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare il regolare esercizio dei servizi di trasporto pubblico, nonchè l'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro (testo unico 4 giugno 1976), la Regione concede alle imprese e alle cooperative che svolgono servizi di autolinee in concessione di competenza regionale contributi chilometrici annuali, a partire dal 1978, in relazione alle percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione e dagli atti autorizzativi.

L'entità del contributo, revisionabile annualmente in dipendenza di aumenti o riduzioni superiori al 10% del costo chilometrico determinato dalla giunta regionale con proprio provvedimento al 1° gennaio di ciascun anno, è fissato per il 1978 in L. 170 autobus/km.

Detto contributo viene elevato:

1) di L. 30 per le aziende titolari di concessioni con percorrenza annua complessiva di tutti i servizi svolti non superiore a 30.000 km; per le linee di montagna che abbiano almeno un capolinea in comuni con altezza superiore a 850 metri s.l.m.; per le linee di collegamento tra i centri urbani ed i propri scali ferroviari in coincidenza con l'arrivo o partenza dei treni, nonchè per le aziende singole o consorziate che hanno un organico del personale, iscritto al libro matricola, superiore a 25 unità, ritenuto necessario per l'espletamento dei servizi concessi dalla regione Molise;

2) di L. 60 per le cooperative ed i consorzi di enti locali e per le lineee con percorsi che si svolgono, anche se parzialmente, su strade di alta montagna con quote altimetriche non inferiori a 1200 metri s.l.m.

Per le aziende che beneficiano di interventi finanziari erogati da altre regioni, ai fini del trattamento economico del personale aziendale utilizzato per l'espletamento dei servizi concessi dalla regione Molise, i contributi di cui al presente articolo vengono ridotti del 60 per cento.

Le maggiorazioni del contributo base non sono tra loro cumulabili.

Art. 2.

Per i servizi svolti nell'anno 1977, alle aziende concessionarie di linee regionali viene riconosciuto un contributo chilometrico straordinario di esercizio.

La misura massima del contributo è fissata in L. 40 autobus/km, elevabile a L. 60 nel caso ricorrano le condizioni indicate nei punti 1) e 2) del terzo comma del precedente articolo 1.

La spesa globale per l'intervento suddetto dovrà essere comunque contenuta entro l'importo massimo di L. 350.000.000.

I contributi previsti dall'art. 1 e dai precedenti commi del presente articolo possono essere concessi alle imprese il cui conto economico relativo all'intero complesso dei servizi automobilistici regionali esercitati per ciascun anno di competenza, risulti passivo.

L'entità del contributo annuale non deve superare i 10/10 del disavanzo ritenuto ammissibile.

Art. 3.

La giunta regionale, nel quadro degli accordi definiti presso il Ministero del lavoro sulle modalità di applicazione del nuovo contratto di lavoro — testo unico 4 giugno 1976 — è autorizzata a corrispondere per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977 la somma di L. 15.000 ad agente, oltre gli oneri riflessi aziendali, per ogni mensilità contrattuale di effettivo lavoro prestato.

Le spettanze saranno liquidate alle aziende datoriali, che abbiano già usufruito dei contributi previsti dalla legge regionale 13 agosto 1977, n. 24, previa contabilizzazione degli importi su appositi modelli predisposti dall'assessorato competente.

Art. 4.

Sui contributi liquidabili ai sensi del precedente art. 1 possono essere corrisposte anticipazioni alle ditte beneficiarie.

Dette anticipazioni saranno erogate in due soluzioni semestrali pari ciascuna al 35% dell'intero contributo previsto.

Al conguaglio definitivo si provvederà entro il 40° giorno dell'anno successivo a quello di competenza.

Eventuali somme erogate in eccedenza, o indebitamente percepite dalle imprese, saranno recuperate in via ordinaria sui successivi contributi regionali.

Dagli importi assegnati per l'anno 1978 alle singole aziende concessionarie di linee regionali dovranno essere detratte le somme deliberate in via di acconto per lo stesso anno, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1977, n. 24, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'erogazione dei contributi e delle anticipazioni provvede la giunta, su proposta dell'assessore ai trasporti, sulla base di periodici riscontri effettuati dall'ufficio regionale trasporti che,

a tal fine, può chiedere in visione ed esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio, nonchè avvalersi di ogni altra forma di accertamento.

Art. 6.

Sono escluse dalle provvidenze previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge le autolinee a contratto, con oneri assunti direttamente a carico del committente, quelle da gran turismo e le linee occasionali, fatta eccezione dei servizi per gli operai e per gli studenti.

Possono beneficiare del contributo base ridotto al 50% le linee stagionali, preventivamente autorizzate, anche se si svolgono con frequenza bisettimanale o settimanale, per l'espletamento di servizi turistici a carattere sociale.

Art. 7.

In caso di variazione o di sostituzione della ditta concessionaria, regolarmente autorizzata, i contributi vengono proporzionalmente assegnati alle ditte cointeressate.

Art. 8.

I contributi previsti dagli articoli 1 e 2 e 4 della presente legge sono concessi alle imprese, alle cooperative ed ai consorzi che:

a) abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

b) applichino ai dipendenti a partire dal 1° gennaio 1978 il nuovo contratto nazionale di lavoro, testo unico 4 giugno 1976;

c) attuino le disposizioni della Regione in materia tariffaria;

d) abbiano esercitato regolarmente i servizi nell'anno precedente e proseguono con regolarità l'esercizio dei medesimi in qualità di titolari di concessioni regionali o, comunque, per disposizioni della Regione.

Art. 9.

Le ditte che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato ai trasporti.

Le istanze devono essere integrate con:

a) il conto economico della gestione relativo all'anno di competenza e comprendente tutte le attività aziendali connesse allo svolgimento di servizi automobilistici regionali;

b) l'elenco di tutte le autolinee esercitate, sia di concessione regionale che statale o comunali con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio;

c) la copia della dichiarazione annuale presentata all'ufficio I.V.A. per l'anno di competenza, per le imprese tenute a tale obbligo, ovvero una dichiarazione resa alla Regione dell'ammontare degli introiti relativi all'anno di competenza se esonerate da tale adempimento ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modifiche e variazioni;

d) ogni altro documento ritenuto necessario ai fini istruttori;

e) certificato liberatorio rilasciato dall'istituto di previdenza di Roma ovvero dimostrazione di eventuali accordi raggiunti con tale istituto circa le modalità di estinzione dell'obbligazione contributiva.

In mancanza si applica il disposto dell'art. 9 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971.

Art. 10.

La giunta si riserva la facoltà di stabilire variazioni nel percorso e nei programmi di esercizio delle singole linee di competenza regionale in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee, anche se esercitate da aziende diverse, nonchè in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza o anche su richiesta motivata degli enti locali interessati.

In questo quadro la giunta, al fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione della rete di trasporto regionale, coerentemente con gli indirizzi ed i programmi settoriali che il consiglio regionale andrà ad approvare in materia, può fin dall'entrata in vigore della presente legge, per motivi contingenti ed urgenti, stabilire la soppressione, la riduzione e la variazione dei servizi e dei programmi esistenti.

Le imprese che dopo il trentesimo giorno dalla data di notifica dei provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo risulteranno inadempienti decadranno da qualsiasi diritto a percepire contributi dalla Regione per l'esercizio delle autolinee.

Art. 11.

L'efficacia della legge regionale 13 agosto 1977, n. 24, viene a cessare alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto delle linee di competenza regionale sprovvisti di valido documento di viaggio sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a tre volte il costo del biglietto, con un minimo in ogni caso non inferiore a L. 1.200.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle aziende esercenti purchè rivesta la qualifica di agente giurato ex art. 174 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Le somme introitate dalle imprese per effetto delle sanzioni amministrative comminate saranno devolute nella misura del 50 % all'amministrazione regionale entro il mese successivo a quello di riscossione.

Art. 13.

Al fine di assicurare la continuità del potenziamento e del rinnovo del parco autobus di cui alle leggi regionali n. 13 del 21 gennaio 1975 e n. 5 del 21 gennaio 1977, è autorizzata la spesa di L. 600.000.000.

Di tale stanziamento il 50 % è riservato al potenziamento del parco esistente e l'ulteriore 50% alla sostituzione del materiale rotabile vetusto con oltre dodici anni di vita.

Art. 14.

Per tutti i casi di inadempimento delle aziende beneficiarie nei confronti della Regione, al fine di consentire alla Regione stessa il recupero dei contributi versati per l'acquisto dei mezzi e del materiale rotabile, nonchè di quelli versati per l'esercizio, sull'autobus acquistato con i contributi concessi dalla Regione e per l'ammontare dei contributi stessi, viene iscritto privilegio di grado successivo a quello che assiste l'eventuale credito del venditore del mezzo.

Art. 15.

Per l'intervento previsto dal precedente art. 13 la giunta regionale provvede all'assegnazione dei contribuiti alle imprese concessionarie di linee regionali, che hanno eseguito investimenti acquistando materiale rotabile nuovo di fabbrica, successivamente alla data del 31 dicembre 1976.

L'assegnazione verrà disposta sulla base di un piano, stabilito dalla giunta medesima, avendo riguardo ai seguenti criteri:

numero degli studenti e dei lavoratori trasportati da ciascuna azienda;

percorrenza chilometrica annuale delle linee gestite da ciascuna azienda;

numero degli automezzi con oltre dodici anni di vita utilizzati sulle linee regionali.

Art. 16.

La misura del contributo è stabilita in ragione del cinquanta per cento del prezzo dell'investimento risultante dalle fatture quietanzate dal venditore del mezzo o, se inferiore, del prezzo dell'investimento risultante dai listini ufficiali dell'industria produttrice per i modelli di serie alla data di acquisto dei veicoli.

Per le cooperative la misura del contributo viene elevato al 70 per cento.

Gli autobus acquistati e immatricolati successivamente al 31 dicembre 1977 devono rispondere alle norme di unificazione stabilite dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge n. 493 del 16 ottobre 1975.

Art. 17.

Le imprese interessate sono tenute a presentare le domande di contributo per il tramite dell'assessorato ai trasporti entro il 40° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le istanze dovranno essere accompagante dalla seguente documentazione:

1) elenco del materiale rotabile di proprietà del richiedente alla data del 31 dicembre 1976 con l'indicazione per ciascun veicolo della data di prima immatricolazione;

2) elenco delle autolinee regionali esercitate con a fianco indicata la percorrenza annuale chilometrica ed il numero dei pendolari trasportati;

3) dichiarazione d'impegno dell'impresa a non alienare, senza l'autorizzazione della Regione, automezzi di proprietà in esercizio sulle linee regionali che abbiano età inferiore a nove anni.

Dovrà essere fornita, inoltre, l'eventuale altra documentazione che l'assessorato competente riterrà necessaria ai fini della istruttoria.

Art. 18.

Le ditte ammesse a contributo sono tenute a documentare al predetto assessorato l'acquisto dei veicoli entro il 31 dicembre di ogni anno decadendo, in mancanza, da qualsiasi diritto e pretesa al contributo assegnato.

La liquidazione del contributo è subordinata all'effettivo acquisto ed immissione sulle linee regionali dei veicoli nonchè allo impegno da parte dell'impresa a non alienare o destinare a diverso uso il mezzo prima del decorso di nove anni dalla data della sua prima immatricolazione riconoscendo, in caso di inadempimento, il diritto della Regione di procedere al recupero del contributo erogato.

Tale recupero è escluso qualora l'impresa, prima del termine di cui sopra, abbia richiesto ed ottenuto autorizzazione dalla Regione a sostituire l'autoveicolo con altro nuovo.

Nel caso di rilievo dell'azienda in base a disposizioni della Regione, o di vendita anticipata dei veicoli autorizzata ai sensi del comma precedente, dal prezzo di stima del materiale rotabile acquistato con l'intervento finanziario regionale, sarà detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 10 % annuo.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in L. 1.474.000.000 per l'anno 1978, si provvede con quota parte del contributo statale concesso alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli anni successivi sarà provveduto ad iscrivere nei rispettivi bilanci, a carico di appositi capitoli di spesa, gli oneri relativi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto *A* annesso alla presente legge.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 giugno 1978

d'AIMMO

(*Omissis*).

(5481)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. **10.**

Assunzione nei policlinici universitari di Napoli del personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 6 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Napoli la convenzione di cui all'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera da parte dei policlinici universitari.

Con detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l'onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli uffici di collocamento.

Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i policlinici universitari.

Art. 2.

In via transitoria e fino all'approvazione della convenzione suddetta, la Regione si assume l'onere finanziario, a carico del proprio bilancio, per consentire ai policlinici universitari la immediata utilizzazione di detto personale.

All'onere derivante dal comma precedente, previsto in lire 500 milioni si provvede mediante riduzione della quota del fondo nazionale ospedaliero di spettanza regionale, con la istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1978

RUSSO

(5444)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782090)